

FOGLIO INFORMATIVO **PER GARANZIE A OPERAZIONI** **DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FINANZIAMENTO**

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING

La Sardaleasing S.p.A. è una Società di Locazione Finanziaria per Azioni con Sede Legale in Sassari, via IV Novembre, 27 e Direzione Generale in Milano, Via Camperio, 8; capitale sociale di Euro 184.122.460,00 interamente versato; Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale n. 00319850905; Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA P. IVA. 03830780361; Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Sassari al n. 61925; Iscritta all'Albo previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 - Testo Unico; Società del Gruppo BPER, iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi presso la Banca d'Italia Cod. 5387.6; indirizzo di posta elettronica: marketingprodotti@sardaleasing.it, Tel. (centralino) 079 289000; Pec: sardaleasing@pec.gruppobper.it; Sito web: www.bperleasing.it

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Banco di Sardegna S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015

Sito internet www.bancosardegna.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

COSA SI INTENDE PER GARANZIA

A sostegno del rischio connesso ad una operazione di locazione finanziaria o di finanziamento, la società di leasing può richiedere al cliente di prestare una garanzia.

I **rischi tipici** della garanzia sono legati all'inadempimento del debitore principale.

Sono tre le tipologie di garanzia che possono essere richieste al cliente:

- **Fideiussione omnibus**
- **Patto di riacquisto a carattere fideiussorio**
- **Pegno di titoli**

Fideiussione omnibus

Con la sottoscrizione della fideiussione, il fideiussore garantisce la società di leasing – fino all'importo massimo stabilito nel contratto di fideiussione – per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la stessa società di leasing dal debitore principale e derivanti da contratti di locazione finanziaria o di finanziamento.

La fideiussione è:

- personale: pertanto, il fideiussore risponde delle obbligazioni garantite con tutto il suo patrimonio;
- solidale: l'obbligazione del fideiussore è solidale sia con quella del debitore principale che con quella di eventuali altri fideiussori. In base al vincolo della solidarietà, la società di leasing (in caso di inadempimento del debitore principale), può rivolgersi – per il pagamento dell'intero debito – o al debitore principale o ad uno o più fideiussori (nel caso in cui le stesse obbligazioni siano garantite da più fideiussori), senza seguire alcuna priorità.

Inoltre, al fideiussore può essere chiesto il pagamento di somme che la società di leasing fosse costretta a restituire in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal debitore principale.

Il fideiussore garantisce – entro il limite massimo dell'importo indicato nel contratto di fideiussione – tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche moratori, penali ed ogni altro accessorio, spese, oneri tributari derivanti dal contratto di locazione finanziaria o di finanziamento al quale si riferisce la garanzia fideiussoria.

Patto di riacquisto a carattere fideiussorio per operazioni di locazione finanziaria

Il soggetto che sottoscrive il patto di riacquisto a carattere fideiussorio è obbligato, nei confronti della Sardaleasing s.p.a., a subentrare nel contratto di locazione finanziaria già stipulato con l'Utilizzatore inadempiente, oppure a stipulare un nuovo contratto di locazione finanziaria (avente ad oggetto gli stessi beni di cui al contratto risolto), oppure a riacquistare i beni già oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto.

Le condizioni e le modalità alle quali detti subentro, stipula e acquisto devono essere effettuati si trovano specificati nell'atto relativo al patto di riacquisto.

Il soggetto che sottoscrive detto patto di riacquisto è obbligato, nei confronti della Sardaleasing s.p.a., al pagamento dei canoni scaduti non pagati e dei relativi interessi di mora, nonché dei canoni a scadere a decorrere dall'ultimo canone pagato dall'Utilizzatore e del prezzo stabilito per l'opzione di acquisto.

Il soggetto che sottoscrive il patto di riacquisto garantisce il pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale in base al contratto di locazione finanziaria da questi stipulato. Pertanto, dovranno essere saldati i canoni insoluti, i relativi interessi, i canoni a scadere, il prezzo di opzione, secondo gli importi stabiliti nel contratto di locazione finanziaria al quale si riferisce il patto di riacquisto.

Pegno di titoli

Il pegno è una garanzia, in base alla quale il garante assicura alla società di leasing il soddisfacimento di un determinato credito derivante da un contratto di leasing o di finanziamento, con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il pegno su crediti si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, oppure con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata e sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca, secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.LGS. n. 213/1998 T.U. finanza).

I rischi tipici del pegno sono legati all'inadempimento dell'obbligazione garantita.

A questo proposito, si deve evidenziare che:

- il pegno garantisce (oltre che tutto quanto dovuto dall'Utilizzatore per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed ogni altro accessorio, derivanti dal contratto di locazione finanziaria o di finanziamento) anche quanto fosse stato incassato dalla società di leasing in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
- la garanzia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o denaro, azioni e obbligazioni ed a quant'altro possa spettare sui titoli;
- in caso di conversione dei titoli dati in pegno, la garanzia si trasferisce sui nuovi titoli;
- in caso di inadempimento, la società di leasing può far vendere, con preavviso, i titoli costituiti in pegno.

Il pegno garantisce (per l'importo pari al valore dei titoli indicati nella lettera di costituzione del pegno stesso) tutto quanto dovuto alla società di leasing per capitale, interessi, imposte, tasse, spese ed ogni altro accessorio relativi ad un determinato contratto di locazione finanziaria o di finanziamento, anche in dipendenza di cessioni o proroghe del contratto stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA

Poiché la garanzia è accessoria ad un contratto di leasing o di finanziamento, si rimanda ai fogli informativi relativi allo specifico contratto al quale la garanzia si riferisce sia per quanto riguarda le condizioni economiche, sia per tutti gli oneri e le spese accessorie.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

In caso di contestazioni, il Cliente può presentare reclamo alla società di leasing utilizzando il "Modulo reclami" reperibile sul sito internet della società stessa.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile sul sito www.bperleasing.it alla pagina "Reclami".
- Per esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Sardaleasing SpA possono ricorrere, alternativamente:
 - ✓ al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Organismo di conciliazione bancaria, iscritto nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiesto all'intermediario;

- ✓ oppure all'**Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Cagliari**, iscritto nel Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Cagliari, largo Carlo Felice n. 66. Il Regolamento dell'Organismo può essere consultato sul sito www.ca.camcom.gov.it, oppure chiesto a all'intermediario.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Sardaleasing per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il Cliente può consultare anche la Guida "La Centrale dei rischi in parole semplici", disponibile sul sito www.bperleasing.it, alla pagina "Trasparenza".

GLOSSARIO

- **Concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **Finanziatore:** è il soggetto che eroga il finanziamento;
- **Utilizzatore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **Cliente/Finanziato:** è il soggetto a cui viene concesso il finanziamento;
- **Fornitore:** è chi vende il bene al concedente, su indicazione dell'utilizzatore;
- **Debitore principale:** è la persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della società di leasing.
- **Importo massimo garantito:** è la somma complessiva (comprensiva di capitale, interessi, spese, tasse ed imposte) che il fideiussore si impegna a pagare alla società di leasing, in caso di inadempimento del debitore principale.
- **Solidarietà:** è il vincolo stabilito per legge tra il debitore principale ed il fideiussore e tra i fideiussori tra loro. In base a tale vincolo, la società di leasing può rivolgersi, a sua scelta, verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito.
- **Regresso:** è il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore, dopo che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata a favore della società di leasing.
- **Decadenza dal beneficio del termine:** in caso di risoluzione contrattuale la società di locazione finanziaria può considerare l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e, pertanto, può chiedere il pagamento, oltre che dei canoni scaduti, anche dei canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione.
- **Opzione di acquisto:** è la facoltà in base alla quale l'Utilizzatore, alla fine del contratto di locazione finanziaria, sempre che abbia adempiuto tutte le obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato nello stesso contratto di locazione finanziaria.
- **Gestione accentrata:** modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
- **Strumenti finanziari:** azioni ed altri titoli, rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti ed a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
- **Strumenti finanziari dematerializzati:** strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2026
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,57	17,2125
	oltre 5.000	8,90	15,1250
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,75	23,6875
	oltre 1.500	15,88	23,8500
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	8,12	14,1500
	da 50.000 a 200.000	6,53	12,1625
	oltre 200.000	5,02	10,2750
CREDITO PERSONALE		11,68	18,6000
CREDITO FINALIZZATO		10,97	17,7125
FACTORING	fino a 50.000	6,31	11,8875
	oltre 50.000	4,77	9,9625
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		6,36	11,9500
		5,51	10,8875
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	9,29	15,6125
	oltre 25.000	8,24	14,3000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	9,93	16,4125
	oltre 25.000	7,20	13,0000
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		4,21	9,2625
		4,07	9,0875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	13,87	21,3375
	oltre 15.000	9,57	15,9625
CREDITO REVOLVING		16,21	24,2100
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,86	18,8250
ALTRI FINANZIAMENTI		14,48	22,1000

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.